



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIROLAMO FABIO PORTA

Seduta del 24/01/2018

FATTO

In data 10 ottobre 2010 la ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento - per il tramite dell'intermediario convenuto (mandatario dell'istituto mutuante) - di nominali € 33.013,36, da rimborsare in centoventi rate di € 320,00 ciascuna mediante cessione del quinto dell'emolumento pensionistico mensile. Estinto anticipatamente il prestito, previo pagamento del debito residuo liquidato nel conteggio predisposto dall'intermediario convenuto, la cedente ha contestato la congruità del rendiconto nella misura in cui è stato negato l'equo rimborso delle commissioni e dei premi assicurativi corrisposti in sede di erogazione del credito. Esperito infruttuosamente il reclamo, a mezzo del presente ricorso la ricorrente ha chiesto all'Arbitro di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione delle predette voci di costo, dalla medesima complessivamente quantificate in € 2.438,13, oltre agli interessi legali dalla data di presentazione del reclamo.

Ritualmente costituitosi, l'intermediario convenuto si è opposto alle istanze della ricorrente deducendo la congruità del ristoro riconosciuto in sede di estinzione, in conformità al contratto, nella misura di € 258,50; ciò nonostante, il medesimo ha manifestato la volontà di addivenire ad una "definizione bonaria della posizione" offrendo alla ricorrente il rimborso integrativo di € 1.173,90, oltre € 20,00 a titolo di rifusione del contributo versato per la presentazione del ricorso; pertanto ha concluso chiedendo al Collegio di dichiarare il "rigetto delle istanze proposte o eventualmente di accoglierle solo parzialmente riconoscendo il diritto della ricorrente ad un rimborso non superiore" al predetto importo.

**DIRITTO**

La ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto alla restituzione della parte non maturata delle commissioni e dei premi assicurativi corrisposti in relazione al finanziamento anticipatamente estinto, in applicazione del principio di equa riduzione dei costi del credito sancito dall'art. 125-sexies, TUB.

Nella fattispecie a carico della medesima risultano addebitati i seguenti oneri rilevanti ai fini della decisione: € 192,00 a titolo di "commissioni bancarie"; € 5.149,44 per "commissioni di intermediazione"; € 1.078,65 "per premi assicurativi (rischio vita)".

Con riferimento alle commissioni (di cui alle lett. F e G del prospetto recante "condizioni economiche e modalità di rimborso del finanziamento" posto a frontespizio del contratto), secondo l'art. 5 delle condizioni generali del negozio *de quo*, dette voci di costo remunerano cumulativamente attività eterogenee (cd. up-front e recurring), senza che venga fornita una rappresentazione pattizia idonea (contrariamente a quanto sostenuto dal resistente), anche sotto il profilo contabile, a distinguere chiaramente le componenti di costo riferibili alla fase preliminare alla concessione del prestito da quelle inerenti allo svolgimento del rapporto. A tale ultimo riguardo rilevano: "gli oneri per l'acquisizione della provvista e la relativa copertura del differenziale per la conversione o la convertibilità da variabile a fisso del saggio di interessi; il compenso per tutte le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili per l'istruttoria, il perfezionamento e l'esecuzione del contratto; per l'amministrazione del finanziamento nel corso dell'intera sua durata, per la gestione e l'incasso delle rate dell'ammortamento e per le garanzie prestate all'istituto cessionario sulla puntuale riscossione delle quote (c.d. non riscosso per riscosso)".

L'opacità che connota siffatta formulazione pattizia disattende gli obblighi di trasparenza imposti dalle normative di settore (cfr. Disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e succ. mod., Sez. VII, par. 5.2.1.) nella misura in cui non consente di ricostruire la proporzionalità tra adempimenti genericamente descritti ed entità dei costi correlati; né la previsione contenuta nella clausola di cui all'art. 14 del regolamento contrattuale appare idonea a colmare le riscontrate lacune in punto di trasparenza, posto che la preventiva quantificazione di un importo fisso restituibile a titolo di "oneri inclusi nelle commissioni di intermediazione" (nella specie pari a € 4,70 "per ogni rata non scaduta"), alla quale non corrisponde un'adeguata descrizione delle attività remunerate, non può ritenersi ragionevolmente coerente con le singole operazioni economiche poste in essere tra le parti (cfr. ABF Napoli, Dec. nn. 6758/15, 6840/15; n. 215/16, 2584/16).

Ciò comporta, alla stregua del consolidato orientamento tracciato dal Collegio di Coordinamento (cfr. ABF, Dec. nn. 6167/14, 5031/17), l'adozione del regime stabilito per le spese *recurring* e, per l'effetto, il diritto della ricorrente al rimborso pro-rata delle commissioni in parola in proporzione al periodo di dilazione non usufruito (avuto riguardo a n. 54 rate residue, su n. 120 previste originariamente, in coerenza con la quietanza liberatoria rilasciata dalla mandataria in data 29 giugno 2016).

Medesimo diritto restitutorio è ravvisabile con riguardo ai costi sostenuti per la copertura assicurativa convenuta a copertura del rischio di inadempimento (per decesso) del terzo debitore. In proposito, non si è mancato di sottolineare che gli obblighi stabiliti dalla legge n. 221/2012 in capo all'impresa di assicurazione non interferiscono con il profilo della legittimazione, e che la disposizione contenuta nell'art. 22 della medesima legge, in linea con il dato testuale di cui all'art. 49 del regolamento Isvap n. 35/2010, sancisce la sussistenza di un evidente collegamento negoziale ogni qualvolta l'adesione ad una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento, realizzando un'operazione economico-giuridica che può essere apprezzata esclusivamente in modo unitario (v. ABF Napoli, Dec. n. 2952/2015). Di conseguenza



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'intermediario resta esposto alla concorrente responsabilità per la restituzione delle quote di premio non maturate a favore della cedente (finanziata) a seguito dell'estensione del recesso dal contratto di prestito al negozio assicurativo collegato (cfr. ABF Dec. n. 6167/2014, cit.).

Per quanto innanzi, al netto delle decurtazioni operate dal debito residuo liquidato nel conteggio di estinzione (nella misura di € 253,80 e € 238,37), il Collegio riconosce il diritto della ricorrente al rimborso dell'importo complessivo di € 2.396,87 (di cui: € 86,40 a titolo di "commissioni bancarie"; € 2.063,45 a titolo di "commissioni di intermediazione"; € 247,02 a titolo di premio assicurativo per il rischio di decesso), oltre agli interessi legali dal reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.396,87, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO